

Contratto di sponsorizzazione per evento

“I Forum Europeo per la Promozione della Salute Sistemica”

Tra

VIS NATURAE SOC. COOP. A R.L., cod. fisc. 01561090331, in persona del legale rappresentante pro tempore Marco Andrea Anglois, nato a Cremona il 28/10/1962, codice fiscale NGL MCN 62R28 D150L, residente in San Pietro in Cerro (PC), Strada Provinciale Polignano n. 5/13, di seguito “Gestore”

E

Inserire nome/indirizzo/informazioni legali dell'azienda, di seguito “Sponsor”;

E

FONDAZIONE INTERNAZIONALE LUMEN ETS, Strada Provinciale per Polignano 5, San Pietro in Cerro (Pc) C.F: 91130600330 rappresentata dalla Sig. ra Milena Simeoni, codice fiscale SMNMLN64T48E801W, nata a Magenta il 08/12/1964, residente in strada provinciale per Polignano 5 - 29010 - San Pietro in Cerro (PC) codice fiscale SMNMLN64T48E801W, di seguito “Organizzatore”

Premesso che:

- a. L'Organizzatore, in qualità di Ente Capofila della rete Europea SALUS (www.salusnetwork.eu) organizza l'evento: “I° Forum Europeo per la promozione della salute sistemica – Un ponte tra scienza moderna e saperi tradizionali, verso una nuova strategia europea per la longevità sana”, presso Casinò di Venezia – Ca' Vendramin Calergi, Venezia, con sessioni in presenza e online il 19–20 ottobre 2026 e sessioni solo online il 22–23 ottobre 2026 (di seguito l'“Evento”).
- b. Il Gestore è stato incaricato dall'Organizzatore per la gestione operativa dell'Evento, per la raccolta di sponsor e per la gestione dei relativi impegni in termini di visibilità regolati nel presente contratto.
- c. Pacchetto di Sponsorizzazione: il livello scelto tra Silver, Gold, Platinum (come da art. 3 e Allegato A).
- d. Materiali dell'Evento: a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiali promozionali online/offline, slide ufficiali, pubblicazioni, cartelline, newsletter e canali social dell'Organizzazione.
- e. Lo Sponsor svolge attività di _____ e, nell'ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessato ad instaurare con il Gestore e con l'Organizzatore un rapporto di sponsorizzazione finalizzato alla promozione della propria immagine istituzionale e/o del proprio marchio all'interno dell'Evento.
- f. Lo Sponsor dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell'ambito dell'Evento, altri marchi pubblicitari.
- g. Lo Sponsor dichiara di aver letto e di accettare in ogni parte le “Linee guida per la raccolta fondi e sponsorizzazioni a favore di SALUS”, allegate al presente contratto.

- h. È escluso ogni impegno da parte del Gestore o dell'Organizzatore alla vendita diretta dei prodotti e dei servizi dello Sponsor, così come è escluso ogni impegno a garantire risultati in termini di aumento del fatturato o delle vendite a beneficio del medesimo. È altresì escluso che si instauri tra le parti qualsiasi rapporto di joint venture, società e similari.

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente agli allegati.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Con il presente Contratto lo Sponsor si impegna a corrispondere un contributo di sponsorizzazione a supporto dell'Evento e il Gestore si impegna a garantire allo Sponsor la visibilità e le utilità previste dal Pacchetto prescelto.

Art. 3 - Pacchetti di Sponsorizzazione e utilità

Lo Sponsor aderisce al seguente Pacchetto (barrare la casella):

- ☐ Silver – € 1.500
☐ Gold – € 2.500
☐ Platinum – € 5.000

Le utilità incluse sono quelle indicate in Allegato A – Dettaglio Pacchetti, che le Parti dichiarano di aver letto e accettato. In caso di discrepanze, prevale quanto previsto nel presente Contratto.

Eventuali utilità aggiuntive, personalizzazioni o scambi in natura (barter) dovranno essere concordati per iscritto in un Allegato B – Extra/Personalizzazioni, con indicazione di valore, tempi e deliverable.

Art. 4 - Obblighi dello Sponsor

Lo Sponsor si impegna a:

- a. fornire entro i termini indicati dal Gestore i materiali necessari (logo in formato vettoriale o alta risoluzione, linee guida del brand, eventuale pagina adv, testi, link, ecc.);
- b. garantire che i materiali forniti non violino diritti di terzi e siano conformi alla normativa applicabile;
- c. rispettare le scadenze operative, consapevole che ritardi possono incidere sulla piena erogazione di alcune utilità.

Lo Sponsor prende atto che il Gestore e l'Organizzatore mantengono la piena autonomia editoriale e grafica dei materiali dell'Evento, fermo restando il rispetto delle linee guida del brand nella misura ragionevolmente possibile.

Art. 5 - Corrispettivo, destinazione, modalità di pagamento, fatturazione

Il corrispettivo per la sponsorizzazione è pari a € _____ (oltre IVA, se dovuta) in base al Pacchetto prescelto.

Il corrispettivo è destinato al Gestore, in accordo con l'Organizzatore, per la copertura dei costi dell'Evento.

Il pagamento dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità (selezionare):

[] bonifico a favore di Vis Naturae scarl

IBAN IT80X050181120000001222429

causale: "Sponsorizzazione Forum Europeo Salute Sistemica – [Nome Sponsor] – [Nome pacchetto]".

[] diversa modalità concordata per iscritto: _____

A fronte dell'avvenuto pagamento secondo le modalità sopra riportate, il Gestore emetterà corrispondente fattura.

Art. 6 - Condizione sospensiva

Le Parti convengono che il presente Contratto non produrrà effetti e il Gestore non avvierà alcuna attività di visibilità e/o prestazione prevista (incluse, a titolo esemplificativo, pubblicazioni, inserimenti logo, menzioni, produzione materiali) fino all'effettivo incasso del corrispettivo di cui all'art. 5. Resta salvo il diritto del Gestore di rifiutare l'attivazione delle utilità in caso di pagamento tardivo che renda impossibile l'erogazione completa di alcune prestazioni.

Art. 7 - Erogazione della visibilità e tempistiche

Il Gestore, in coordinamento con l'Organizzatore, predisporrà un piano operativo di massima con:

- a. canali e materiali coinvolti,
- b. date indicative di pubblicazione,
- c. scadenze per la consegna dei materiali da parte dello Sponsor.

Il Gestore farà quanto ragionevolmente possibile per assicurare l'erogazione delle utilità; resta inteso che specifiche collocazioni grafiche (es. posizione del logo) possono variare per ragioni tecniche/editoriali, mantenendo comunque un livello di visibilità coerente con il Pacchetto.

Art. 8 - Uso dei marchi e materiali

Lo Sponsor concede al Gestore una licenza non esclusiva, gratuita, limitata nel tempo e nel territorio Europeo, per l'uso di marchi e materiali dello Sponsor esclusivamente ai fini di esecuzione del presente Contratto e promozione dell'Evento.

Il Gestore concede allo Sponsor una licenza non esclusiva, limitata nel tempo, per l'uso dei marchi dell'Evento e dell'Organizzatore solo per comunicare la sponsorizzazione, previa approvazione scritta dei materiali da parte del Gestore.

È escluso qualunque trasferimento di diritti di proprietà intellettuale non espressamente previsto.

Art. 9 - Privacy e trattamento dati

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto della normativa applicabile (Reg. UE 2016/679 – GDPR e normativa nazionale).

Qualora lo Sponsor fornisca dati di contatto per attività newsletter o inviti, dovrà garantire di avere idonea base giuridica.

Art. 10 - Recesso, annullamento e forza maggiore

Lo Sponsor potrà recedere senza preavviso e in forma scritta.

In tal caso:

- a. se il recesso avviene oltre 90 giorni prima dell'Evento, si applica una trattenuta a titolo di costi organizzativi pari al 30% del corrispettivo;
- b. se il recesso avviene entro 90 giorni prima dell'Evento, nessun rimborso del corrispettivo sarà effettuato, salvo diverso accordo.

In caso di rinvio dell'Evento, la sponsorizzazione resterà valida per la nuova data, salvo impossibilità oggettiva.

In caso di annullamento definitivo dell'Evento non imputabile al Gestore e all'Organizzatore ovvero in caso di forza maggiore, nessuna Parte sarà responsabile per inadempimenti dovuti a eventi fuori dal ragionevole controllo (es. calamità, provvedimenti autorità, scioperi, guasti infrastrutturali, ecc.). La Parte colpita dovrà darne tempestiva comunicazione. In questi casi le Parti concorderanno:

- a. riprogrammazione di utilità digitali equivalenti, e/o
- b. rimborso parziale al netto dei costi già sostenuti e documentabili.

Art. 11 - Dichiarazioni, conformità e clausola etica

Lo Sponsor dichiara che la propria attività è conforme alle normative applicabili e non è in conflitto con le finalità dell'Evento.

Il Gestore si riserva il diritto di rifiutare o interrompere la sponsorizzazione (con rimborso proporzionale se del caso) qualora emergano condotte o comunicazioni dello Sponsor gravemente lesive della reputazione dell'Evento o in contrasto con i principi di correttezza, trasparenza e tutela della salute pubblica.

Art. 12 - Limitazioni di responsabilità

Il Gestore non garantisce risultati economici o commerciali specifici derivanti dalla sponsorizzazione.

In ogni caso, la responsabilità complessiva dell'Organizzazione, per danni diretti, sarà limitata all'importo effettivamente incassato a titolo di corrispettivo, salvo dolo o colpa grave.

Art. 13 - Durata

Il Contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione fino al completamento delle utilità previste e comunque non oltre 3 mesi dalla conclusione dell'Evento, salvo diversa pattuizione.

Art. 14 - Comunicazioni

Ogni comunicazione dovrà avvenire per iscritto ai seguenti recapiti:

- Per il Gestore: [email] – [PEC] – [indirizzo]
- Per l'Organizzatore: [email] – [PEC] – [indirizzo]
- Per Sponsor: [email] – [PEC] – [indirizzo]

Art. 15 - Legge applicabile e foro competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Il Foro competente esclusivo è il Tribunale di Piacenza, salvo norme inderogabili.

Art. 16 - Disposizioni finali

Modifiche e integrazioni devono risultare da atto scritto firmato dalle Parti.

Qualora una clausola sia ritenuta nulla o inefficace, le restanti rimarranno valide.

Il presente Contratto è sottoscritto digitalmente o in forma autografa in n. 3 copie.

Letto, approvato e sottoscritto,

Data e Luogo

per il Gestore

per l'Organizzatore

per lo Sponsor

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, sottoscrivendo il presente articolo e siglando tutte le pagine del Contratto e degli allegati, dichiarano di approvare espressamente e in modo specifico le clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 11, 12.

Data e Luogo

per il Gestore

per l'Organizzatore

per lo Sponsor